

## VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

Il giorno 23 giugno 2025 si sono incontrate in videoconferenza la società Smile.Cx S.r.l. (di seguito in breve "Smile.Cx") rappresentata dal ing. Fabio Sattolo; la società Covisian S.p.A. (di seguito in breve "Covisian") rappresentata da Massimiliano Amato; Unindustria rappresentata da Dario Città

e

le OO.SS. nazionali del CCNL dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi anche per conto delle rispettive strutture territoriali: Filcams CGIL rappresentata da Federico Antonelli, Fisascat Cisl rappresentata da Gianfranco Brusaporci, UILTuCs rappresentata da Mario Grasso;

le OO.SS. nazionali del CCNL Telecomunicazioni anche per conto delle rispettive strutture territoriali: SLC CGIL rappresentata da Daniele Carchidi, FISTEL Cisl rappresentata da Gianfranco Laporta, UILCOM UIL rappresentata da Pierpaolo Mischi, UGL- TELECOMUNICAZIONI rappresentata da Luigi Le Pera (di seguito anche le "OO.SS.")

### Premesso che

- Con comunicazione del 27 maggio 2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428 e s.m.i., e dell'art. 2112 del cod. civ., la società Covisian e la società Smile C.x, per il tramite di Unindustria, hanno comunicato alle OO.SS. interessate, ivi comprese quelle in rappresentanza dei Dirigenti, l'intenzione di procedere al conferimento del ramo d'azienda denominato "Comparto Tech" a favore della Smile. Cx; analoga comunicazione è stata fatta alle rappresentanze sindacali;
- Nella predetta comunicazione veniva precisato che il conferimento del ramo d'azienda avrebbe avuto effetti civilistici e legali a decorrere dal 1° luglio 2025;
- In data 29.05.2025 hanno chiesto l'esame congiunto per il quale è stato convocato il presente incontro del 23.06.2025 ai sensi ed entro il termine previsto dall'art. 47 della Legge n. 428 del 1990, esclusivamente le OO.SS. di cui in epigrafe e firmatarie del presente verbale;
- Covisian applica ai suoi dipendenti non dirigenti i trattamenti normativi e retributivi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito anche "CCNL TLC");
- Smile Cx applica ai suoi dipendenti i trattamenti normativi e retributivi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e di Servizi (di seguito anche

federico antonelli

SstSet

o

mg

A

Dario Città

CS

CamScanner

M. A.

“Ccnl Commercio”), è iscritta a Confcommercio e intende applicare ai dipendenti del ramo d’azienda oggetto del conferimento il predetto contratto collettivo a far data dal conferimento del ramo d’azienda;

- Atteso quanto sopra è opportuno provvedere all’armonizzazione dei trattamenti economico/normativi su articolazioni contrattuali quali inquadramenti, aumenti periodici di anzianità, ferie e permessi, previdenza complementare, per quanto concerne i dipendenti del ramo d’azienda oggetto del conferimento.

**Si è convenuto quanto segue**

#### **Art.1 – Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### **Art. 2 – Destinatari del percorso di armonizzazione**

Destinatari del presente accordo sono tutti gli impiegati e i quadri coinvolti nella procedura ex art. 47 L.428/1990 s.m.i., che ha avuto come oggetto il conferimento di ramo d’azienda di cui in premessa da Covisian a favore di Smile Cx.

A tale personale verrà applicato il Ccnl Commercio, così come già avviene al personale attualmente in forza presso Smile Cx S.r.l.

#### **Art. 3 – Classificazione del Personale e inquadramenti**

Con decorrenza 1° luglio 2025, le categorie/livelli previsti dal Ccnl TLC saranno sostituiti dai corrispondenti categorie/livelli previsti dal Ccnl Commercio.

Ciascuna risorsa del ramo d’azienda oggetto del conferimento, pertanto, verrà inquadrata nel modo più adeguato alla posizione e all’inquadramento di provenienza, conservando l’attuale trattamento economico, riparametrato sul nuovo CCNL applicato, in modo che l’importo risultante sia complessivamente non inferiore a quello che l’interessato percepiva.

#### **Art. 4 – Retribuzioni**

In conformità con le norme di legge, i lavoratori trasferiti conserveranno la retribuzione annua lorda ad essi spettante, la quale verrà scomposta ed erogata secondo gli istituti e le previsioni del CCNL

*federico antonelli*

*SolSet*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*MG*

*[Handwritten signature]*

*Dario Vito*



CamScanner

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Commercio applicato in Smile.CX. In dettaglio si procederà con l'armonizzazione dal CCNL delle Telecomunicazioni al CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. La Smile.Cx riconoscerà l'attuale retribuzione annua lorda riparametrandola secondo gli istituti del CCNL Terziario, Distribuzione e dei Servizi; la 14<sup>a</sup> mensilità, verrà anticipata, come condizione di miglior favore in ratei mensili distribuiti su 12 mensilità ai dipendenti compresi nel ramo d'azienda oggetto del conferimento. Si precisa che tale modalità di anticipazione della 14<sup>a</sup> mensilità in ratei mensili anticipati verrà osservata per i primi 24 mesi dal passaggio alle dipendenze della Smile.Cx, e quindi a decorrere dal 1.07.2025. Trascorsi i 24 mesi di cui sopra dal passaggio alle dipendenze della Smile.Cx la 14<sup>a</sup> mensilità verrà pagata in un'unica soluzione mensile entro il 10 di luglio di ciascun anno.

#### Art. 5 - Scatti d'anzianità

Relativamente agli scatti di anzianità già maturati nel CCNL TLC, l'importo già maturato verrà riconosciuto, in modalità non assorbibile, in una specifica voce del cedolino ad esempio "Scatti di anzianità al 1° luglio 2025 congelati" o similare.

Il riconoscimento degli scatti già maturati avverrà nelle seguenti modalità:

1. Ogni lavoratore che abbia già maturato n. 7 scatti del CCNL TLC inizierà a maturare i restanti scatti previsti dal CCNL Commercio (attualmente dal n. 8 al n.10) secondo le regole del CCNL Commercio stesso. Ai fini della maturazione verrà considerata la data di armonizzazione, 1° luglio 2025, e la maturazione degli scatti avverrà come previsto dal CCNL Commercio (attualmente ogni 3 anni).
2. Ogni lavoratore che non abbia ancora raggiunto i n. 7 scatti previsti dal CCNL TLC manterrà il numero di scatti maturati e la maturazione dei restanti scatti previsti dal CCNL Commercio (attualmente fino a 10), come condizione di miglior favore, sarà biennale fino al raggiungimento del 7° scatto. La successiva maturazione degli scatti dal n. 8 al n. 10, previsti dal CCNL Commercio, avverrà con maturazione triennale.

Nei casi indicati ai punti 1 e 2 di cui sopra, gli importi degli scatti ancora da maturare saranno quelli previsti dal CCNL Commercio.

#### Art. 6 – Ferie, Riduzione orario di lavoro (ROL) ed Ex – festività

In relazione ad ulteriori istituti quali ferie, permessi ed ex festività, dal 1°luglio 2025 coloro che, tra i dipendenti del ramo d'azienda oggetto del conferimento, avranno maturato un'anzianità inferiore ai 4

  
federico antonelli













CamScanner

anni, matureranno, come condizione di miglior favore, le 264 ore attualmente previste dal CCNL TLC (somma di ferie, ROL ed ex festività). Al raggiungimento da parte di questi lavoratori di un'anzianità superiore a 4 anni agli stessi sarà riconosciuta la maturazione di un numero di ore pari a quelle previste dal CCNL Commercio (attualmente n. 277 ore quale somma di ferie, ROL ed ex festività).

I lavoratori con un'anzianità pari o superiore ai 4 anni matureranno, già a decorrere dal 1° luglio 2025, un numero di ore pari a quelle previste dal CCNL Commercio (attualmente n. 277 ore quale somma di ferie, ROL ed ex festività).

#### **Art. 7 – Previdenza Complementare**

Ogni lavoratore del ramo d'azienda oggetto del conferimento, iscritto al fondo TELEMACO (fondo di riferimento del CCNL TLC) dal 1° luglio 2025 dovrà fare richiesta di iscrizione al fondo di previdenza complementare di categoria FON.TE (fondo di riferimento del CCNL Commercio).

Il personale che aderisce ad un fondo aperto o che ha un piano integrativo di previdenza, continuerà a versare al fondo scelto secondo il piano già in essere, previa comunicazione di tutti gli estremi.

#### **Art. 8 – Assistenza sanitaria**

In relazione all'assistenza sanitaria, per i lavoratori del ramo d'azienda oggetto del conferimento, iscritti ad Assicassa la copertura assicurativa rimarrà valida per tutto il 2025, e dal gennaio 2026 migrerà al Fondo Est. Per coloro che non sono iscritti ad Assicassa, dal 1° luglio 2025 si procederà all'iscrizione al Fondo Est.

Per i lavoratori con qualifica di Quadro verrà attivato il fondo Qu.As.

#### **Art. 9 – Disposizioni finali**

Per tutti gli altri istituti e per gli aspetti non specificatamente regolati in modo diverso nel presente accordo, dal 1° luglio 2025 sarà applicata la disciplina del CCNL Commercio.


I lavoratori trasferiti conserveranno, su base individuale, i diritti che possano loro derivare da accordi aziendali se applicabili e fino alla scadenza attualmente prevista.

Con la firma del presente verbale, le parti si danno reciprocamente atto di aver correttamente ed esaurientemente esperito la procedura prevista dall'articolo 47 della legge 428/1990 e dai CCNL applicabili, convenendo altresì che siano sanati eventuali vizi inerenti la comunicazione prevista dalle norme suddette e la stessa procedura.

  
federico antonelli













CamScanner

Le Parti, confermano che la discussione si è svolta con modalità remota, tramite videoconferenza, così come l'inoltro e lo scambio di questo documento.

Quanto sopra anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 legge 428/1990.

Letto, approvato, confermato e validato telematicamente.

Milano, 23 giugno 2025

*Dante Vito*  
federico antonelli

*[Handwritten signature]*

Alessandro Grano

Luca Caracciolo

*[Handwritten signature]*

Riccardo Mucchi

Luigi de Luca

X Carriem SPA  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

